

L'associazione dilettantistica sportiva nell'aeromodellismo

Aspetti pratici sulla costituzione, gestione ed estinzione della più diffusa forma di sodalizio in Italia

L'aeromodellismo è uno sport che consta di due particolari momenti: il primo è quello della costruzione, ovvero del modellista che trascorre le sue ore, spesso solo, per costruire i suoi aeromodelli, il secondo è quello dedicato alla parte del volo dei modelli costruiti e per quanto possa essere gratificante, a lungo andare, questa fase, perde il suo fascino se non si può scambiare opinioni ed esperienze con amici contagiati dalla stessa passione. E alla fine si scopre che il trovarsi in determinati appuntamenti sul solito fazzoletto di terra necessita di istituzionalizzarsi in qualcosa di più importante che permetta di risolvere al meglio e più economicamente vantaggioso le necessità comuni dei modellisti: la decisione di creare un club, un'associazione che riunisca le forze dei modellisti e le incanali verso soluzioni comuni più semplici e vantaggiose economicamente. Una volta decisa la creazione, i Soci fondanti devono affrontare il problema della forma dell'associazione. In Italia il diritto dei cittadini di riunirsi in associazioni è previsto dalla costituzione, in particolare dagli artt. 2, 9 e 18 e definito più dettagliatamente nei primi articoli (36-38) del codice civile.

Le associazioni si dividono in due grandi categorie:

Associazioni con personalità giuridica, ovvero l'associazione stessa, come una vera persona fisica, possiede una propria sfera giuridica autonoma ovvero una piena capacità giuridica con tutti i diritti e doveri, con proprio patrimonio, etc, e capace incidere quella degli altri. Ogni atto giuridico è quindi direttamente imputabile ad essa. Certamente ha bisogno di persone fisiche per vivere e funzionare ma esse sono semplici strumenti esecutivi, come fossero ad es. martello e pinze per il fabbro. Possono martello e pinze prendere decisioni ed essere chiamate in causa per un lavoro malfatto?

Associazioni senza personalità giuridica, ovvero con una capacità giuridica ridotta che si manifesta con la necessità che i Soci ma soprattutto gli amministratori agiscano certamente in nome e per suo conto ma che ne siano anche responsabili in solido, secondo le classiche norme del mandato, previsto dagli articoli 1710 e segg. del codice civile. Pertanto ove non bastasse il

patrimonio sociale, gli eventuali creditori potrebbero rivalersi e soddisfarsi su chi in nome e per conto di essa ha agito.

I soci fondatori quindi preferirebbero di gran lunga costituire un'associazione con personalità giuridica ma questa scelta non è scevra di difficoltà, sia economiche (costo dell'atto notarile, del registro, etc) che amministrative (obbligo di un particolare bilancio, presentazione di particolari modelli fiscali, etc) e necessita del riconoscimento tramite decreto del Presidente della Repubblica o, in alcuni casi del Prefetto. Una strada pertanto complessa, lunga e costosa, consigliabile solo ad associazioni numerose e di grande rilevanza nazionale e pertanto non indicate per realtà piuttosto piccole come le associazioni aeromodellistiche.

La forma migliore per costituire un'associazione sportiva aeromodellistica è perciò quella della "Società Sportiva Dilettantistica" che oltretutto permette di godere di importanti vantaggi fiscali.

Innanzitutto, bisogna redigere l'**atto costitutivo** e lo **statuto**.

L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO

L'**atto costitutivo** è la dichiarazione con cui i Soci fondatori dichiarano di voler costituire un'associazione, citandone, oltre che nome ed acronimo anche località della sede, gli scopi, il patrimonio e i dati dei soci fondatori.

Lo **Statuto** è la carta che illustra e specifica cosa è e cosa fa l'associazione. Lo è quindi il documento che contiene gli obiettivi dell'associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per essere valido e poter eventualmente fruire delle agevolazioni fiscali che in seguito verranno esposti, lo statuto deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi essenziali:

a) **la denominazione**, Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica (In presenza di determinate condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale **ONLUS**).

b) **l'oggetto sociale** con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) **l'attribuzione della rappresentanza legale**;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi – utili o avanzi di gestione - delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

g) l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

h) modalità di scioglimento dell'associazione o della società;

i) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

l) l'obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

Sui siti delle federazioni specializzate è spesso possibile scaricare dei fac-simile dei due atti, con l'avvertenza di assicurarsi della presenza degli elementi essenziali sopra riportati.

LA REGISTRAZIONE

Una volta preparati gli atti vanno registrati; la registrazione è un obbligo di legge avente lo scopo di rendere questi atti pubblici e opponibili a terzi (ovvero agli estranei all'associazione) ed è una misura quindi di tutela e di vantaggio anche per i Soci e gli amministratori in quanto in primis sarà sempre il patrimonio dell'associazione a garantire per le obbligazioni assunte a nome dell'Associazione.

Benché la logica vorrebbe che si procedesse alla registrazione e poi alla richiesta del codice fiscale, la prassi consiglia di invertire il procedimento ovvero recarsi all'Agenzia delle Entrate e richiedere l'attribuzione del codice fiscale.

I documenti da presentare sono i seguenti:

il Modello AA7/8 (messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nell'ufficio o scaricabile dal sito internet, www.agenziaentrate.gov.it);

una copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione in carta libera;

fotocopia del documento di identità del Presidente

Eventuale delega nel caso non sia il Presidente a recarsi all'ufficio.

Una volta ottenuto il codice fiscale, sempre nella stessa occasione, ci si presenta allo **sportello per la registrazione degli atti privati** (*verificare la competenza territoriale*) recando con sé:

due copie dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione in carta bollata da Euro 20,00 per ogni quattro facciate;

Attestazione di pagamento dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro effettuata con modello F24

fotocopia del documento di identità del Presidente

Eventuale delega nel caso non sia il Presidente a recarsi all'ufficio.

Da qualche anno è possibile effettuare queste operazioni senza muoversi di casa utilizzando le procedure telematiche presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Concluse queste operazioni l'associazione è finalmente diventata una realtà giuridica. Tuttavia se ci si fermasse a questo stadio non avremmo ancora raggiunto quell'optimum che rende agevole la gestione di un'associazione sportiva. Infatti il regime fiscale "normale" delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali.

E' possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell'Iva che per le imposte dirette.

L'ISCRIZIONE AL CONI

Per ottenere il riconoscimento dello *status* di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

Il CONI rappresenta l'organismo cui sono state affidate l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.

Il Registro è suddiviso in tre sezioni:

- _ associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività);
- _ associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- _ società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

Il procedimento è quasi interamente telematico, e termina con l'invio a mezzo FAX del modulo di richiesta e della fotocopia del documento d'identità del Presidente. Tuttavia l'iscrizione è subordinata all'appartenenza ad una federazione sportiva nazionale (e talora è la stessa federazione ad incaricarsi di tutto il procedimento). In Italia le federazioni sportive a cui le associazioni aeromodellistiche ricorrono più frequentemente sono l'Aero Club d'Italia, la Federazione Italiana AeroModellismo di concerto con la A.S.C.Sport e la U.I.S.P.

LE AUTORIZZAZIONI

Non occorrono particolari autorizzazioni alla costituzione di un'associazione tuttavia nel caso di associazioni aeromodellistiche non va dimenticato che l'attività si svolge generalmente su un'area appositamente dedicata ovvero su un prato opportunamente preparato come campo volo.

L'insediamento avviene di solito di aree non soggette ad obblighi o vincoli particolari, tuttavia occorre sempre verificare presso gli uffici tecnici comunali se l'area è soggetta a particolari restrizioni. In questi casi l'appartenenza ad una federazione nazionale può costituire un elemento di vantaggio.

L'eventuale costruzione di strutture atte a supportare l'attività, reti di protezione, tettoie, etc, richiedono sempre autorizzazioni e particolari iter amministrativi.

Altre disposizioni e limitazioni sono presenti nel recente regolamento ENAC n°42/2013 del 16/12/2013 , con particolare riguardo alla determinazione di aree adatte al volo degli aeromodelli (art .23 punti 3, 4 e 7).

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:

- _ la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
- _ un sistema forfetario di determinazione dell'Iva;
- _ l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- _ l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
- _ l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessioni di diritti radio - Tv e pubblicità).

Il regime agevolato può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle relative sezioni, in possesso di determinati requisiti soggettivi (vedi schema sotto) e a condizione che si verifichi un preciso **presupposto oggettivo**.

E' necessario, infatti, che nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti dall'esercizio

di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.

In particolare, ai fini dell'opzione per l'applicazione del regime agevolato, valgono i seguenti criteri:

- _ i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono aver conseguito nell'anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;
- _ i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d'imposta precedente;
- _ le associazioni di nuova costituzione, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni.

Le società e le associazioni di nuova costituzione possono scegliere tale regime se prevedono che nello stesso anno di costituzione conseguiranno proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al citato limite.

In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l'esercizio dell'attività commerciale. Non si considerano invece, le indennità percepite per la

preparazione e l'addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua attuazione concreta sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.

Questo principio si applica anche con riferimento all'opzione per la determinazione forfetaria dell'Iva e del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche.

L'opzione ha valore fino a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è vincolante per un periodo di cinque anni. Se nel periodo d'imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.

In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l'Iva che per le

imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:

— nel primo (dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del

limite), si applicherà il regime agevolato;

— nel secondo (dal mese successivo all'avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo

d'imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per

l'assolvimento dell'Iva e degli adempimenti contabili.

I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono effettuare

l'opzione, devono comunicarla all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, con le

modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, utilizzando

la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva (quadro VO della dichiarazione Iva).

L'opzione è comunicata, inoltre, alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende

fruire del regime agevolato.

Per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di una serie di adempimenti che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime opzionale. Le disposizioni tributarie lo ammettono, sempre che vi siano i presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime scelto.

Un esempio di comportamento concludente è quello di un contribuente che, pur non avendolo comunicato, decide di versare l'Iva trimestralmente anziché mensilmente. Ebbene, i pagamenti effettuati con le regole e alle scadenze stabilite per coloro che versano con tale periodicità rappresentano il comportamento concludente.

I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il libro cassa o registro delle entrate

ovvero un registro, previsto dal Decreto Ministeriale dell'11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999). Non occorre che si tratti di un registro tradizionale cartaceo ma può trattarsi di un file tipo excell di cui stampare ogni mese una copia da conservare in un apposito raccoglitore, a fine anno verrà stampata e conservata solo questa copia finale;

Occorre inoltre conservare le pezze giustificative comprovanti le spese effettuate. Quindi non sono necessarie fatture ma basta lo scontrino o la ricevuta fiscale. Nel caso queste ultime fossero intestate al Socio che ha agito per conto dell'Associazione quest'ultime verranno iscritte come "rimborso spese". Ciò è valido particolarmente per quelle spese che non hanno comprovante.

Ovviamente ogni contratto (ad esempio affitto del terreno, assicurazione collettiva ecc.) va stipulato a nome della Associazione e non di qualche socio anche se questi fosse il Presidente.

E' d'obbligo (come da statuto) redigere ogni anno un consuntivo dell'anno trascorso ed un preventivo per il successivo, da far approvare dall'assemblea dei soci.

il libro soci

nel quale vanno annotati i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo). E' sufficiente indicare nome, cognome, luogo

e data di nascita; Anche questo può avere un formato elettronico di cui stampare una copia ogni volta che si procede ad un aggiornamento.

il libro verbali assemblee.

devono risultare tutti i verbali delle assemblee. Da qualche anno a questa parte questo libro sta assumendo una capitale importanza durante le ispezioni fiscali, infatti il suo contenuto è divenuto un fattore discriminante per distinguere fra associazioni sportive dilettantistiche e imprese somministratrici di servizi sportivi. Per essere più chiari: gli ispettori fiscali pongono grande attenzione nel verificare che i Soci presenti dell'Assemblea rappresentino veramente la capacità di indirizzo generale dell'attività dell'associazione e non siano meramente dei consenzienti alla libere decisioni dei Consiglieri e del Presidente. In quest'ultimo caso infatti i Soci si configurerebbero semplicemente come dei fruitori dei servizi messi a disposizione dall'Associazione dietro pagamento di una quota-compenso: vale a dire una vera e propria impresa commerciale e pertanto soggetta a particolari obblighi fiscali.

ATTIVITA' COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI

In ogni caso le Associazioni Dilettantistiche Sportive non devono effettuare nessuna attività commerciale ma possono ricevere sponsorizzazioni da terzi fino a €50.000,00 annue mentre tutti i pagamenti e gli incassi singoli al di sopra di € 5.000,00 devono transitare su un conto corrente bancario o postale. Detto conto deve essere obbligatoriamente intestato al club e non ad un singolo socio anche se Presidente.

Se la cifra eccede tale limite occorre servirsi unicamente di assegni bancari o postali non girati, nonché bonifici, bancomat ed altri mezzi consimili onde sia possibile risalire in modo certo all'emittente (versante) e al ricevente (percettore). In caso contrario tali introiti sono considerati dal Fisco di tipo "commerciale" e quindi soggetti ad IVA ed Imposte Dirette.

Per quanto riguarda i compensi erogati occorre tener presente che qualsiasi pagamento relativo a prestazioni eseguite per l'attività aeromodellistica o sportiva in genere (ad esempio i compensi per l'ufficio segreteria, per i giudici, per soci che lavorano per il Club tipo per il taglio della erba della pista ecc) potrà essere corrisposto, fino ad un importo non superiore ad € 7.5000,00 annue in esenzione totale e quindi senza che il percipiente debba effettuare alcuna dichiarazione sul proprio modello UNICO né che il versante debba eseguire alcuna ritenuta: ne scaturisce che queste somme non fanno cumulo con altri redditi.

Le Associazioni sportive dilettantistiche quindi senza scopo di lucro non devono presentare nè la dichiarazione dei redditi nè versare alcuna imposta.

Da quasi un quinquennio occorre però procedere alla presentazione del modello EAS, una sorta di censimento delle associazioni sportive, da eseguirsi presso i Centri di assistenza Fiscale.

E' comunque raccomandabile effettuare annualmente una presentazione "in bianco" (compilazione quindi del solo quadro riguardante i dati identificativi dell'Associazione) del Modello Unico per enti non commerciali.

LE FEDERAZIONI

L'associazione per espletare pienamente i suoi scopi necessita di collegamenti verso l'esterno. Una delle prime cose da fare è inviare delle comunicazioni dell'avvenuta costituzione e di inizio attività alle seguenti autorità:

- Assessorato allo sport e Tempo libero del Comune di pertinenza affinché venga iscritta nell'albo comunale delle associazioni sportive
- Alla Stazione locale dei Carabinieri
- Alla Questura di competenza

Tuttavia un'importanza ancora maggiore riveste l'affiliazione ad una Federazione nazionale, possibilmente che consenta l'iscrizione nel registro del CONI. In Italia le due più rappresentative e dedicate federazioni sono *l'Aero Club d'Italia* e la *FIAM*.

Aero Club d'Italia

In questo organismo l'Associazione ha due alternative:

può iscriversi come **ente aggregato** (artt.12-14 statuto Ae.C.I.), quindi senza diritto di voto nell'Assemblea ma ovviamente con sostanziale risparmio della quota associativa, oppure può costituirsi come **Aero Club Monospecialistico Aeromodellistico** (artt.7-11 statuto Ae.C.I.) conservando comunque la forma istituzionale di Associazione Sportiva Dilettantistica. In questo caso i costi sono maggiori come altrettanto lo sono i diritti all'interno dell'Ente. Quest'ultima decisione va presa prima di procedere alla registrazione in quanto deve comparire nella denominazione alla qualifica di "aeroclub monospecialistico aeromodellistico" ed adottare lo statuto tipo previsto per aeroclub federati elaborato dall'Ae.C.I. eventualmente integrato affinché siano presenti tutti gli

elementi essenziali precedentemente ricordati, pena il dover procedere ad una registrazione per la modifica del precedente statuto. Viene richiesto inoltre un numero minimo di 60 soci maggiorenni.

FIAM / A.S.C. Sport

In questo caso l'iscrizione non richiede particolari procedure o requisiti: è sufficiente avere un valido Statuto completo di tutti gli elementi e regolarmente registrato nonché il codice fiscale. I costi non sono eccessivi ed eroga un servizio appositamente dedicato ai modellisti e agli sportivi. In questo caso il numero minimo richiesto è di 10 soci.

REGOLAMENTO INTERNO

Allo statuto si affianca il regolamento interno che disciplina lo svolgersi quotidiano e reale dell'associazione. Esso stabilisce le regole a cui i soci sono tenuti ad attenersi affinché l'attività si possa svolgere correttamente e serenamente; in genere il regolamento interno contiene la descrizione dettagliata dei comportamenti che i soci devono mantenere nell'ambiente e nelle situazioni sociali. Si tratta quindi di accordi validi esclusivamente tra i soci e pertanto non necessita di una particolare registrazione. Inoltre si rende spesso necessario apporre modifiche dovute sia a fatti inattesi e contingenti sia ad adeguamenti derivanti dalla dai rapidi cambiamenti sociali e tecnologici della società contemporanea. Pertanto può essere adottato semplicemente dal Consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.

ISCRIZIONE DEI SOCI

L'iscrizione dei soci avviene sempre con un apposito modulo nel quale il candidato socio dichiara di voler aderire all'Associazione, di essere a conoscenza dello Statuto dell'eventuale regolamento interno, di rispettare i precetti in essi contenuti ed infine di autorizzare l'Associazione alla conservazione, memorizzazione ed uso dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs 196/2003. Nel modulo sono presenti i seguenti dati personali quali: nome cognome, luogo e data di nascita, indirizzo della residenza, numerici telefonici e contatti telematici. Qui sotto viene presentato un esempio:



GRUPPO AEROMODELLISTI VALCERESIO

Sezione Aeromodellistica Locale Aero Club di Varese

Ente Federato F.I.A.M.

Il sottoscritto		nato a	
il		residente a	
via		Prov.	Cap
Telefono	Cellulare	e-mail	

Chiede:

☐ Rinnovo ☐ Nuova iscrizione ☐ Corso T/P di volo

Allega 2 foto formato tessera (solo prima iscrizione)

Soci presentatori: _____ / _____

Quote sociali anno 2014

☐ Socio ordinario €135,00 ☐ Minore anni 18 € 70,00
☐ Minore anni 14 € 40,00 ☐ Rinnovo Giudice Sportivo € 10,00
☐ Tessera FAI € 85,00 ☐ Rinn. Attestato aeromodellista € 10,00

La quota comprende: iscrizione alla Sezione Aeromodelлисти, alla F.I.A.M. e le Assicurazioni di Responsabilità Civile, infortunio e tutela giudiziaria.

Ai nuovi iscritti verrà consegnato: copia dello Statuto e del Regolamento Interno; copia delle polizze assicurative. L'ammissione del nuovo Socio è subordinata ad un periodo di osservazione di tre mesi: se non verrà accettata l'iscrizione, sarà restituita la quota versata decurtata della quota dei premi assicurativi.

Tessera GAV n°	Tessera FAI n°
Attestato di aeromodellista n°	Abilitazione al pilotaggio n°
Frequenze radio:	

Dichiaro che nell'esercizio dell'attività sportiva aeromodellistica, mi atterrò alle normative e disposizioni vigenti che disciplinano i limiti delle rumorosità consentite.

Dichiaro di aver preso visione e di approvare le polizze assicurative RCT, Infortunio e Tutela Giudiziaria nr. 2200200591586, nr. 2200200055322, nr.1020000390724 stipulate con "La PREVIDENTE Ass." del GAV mallevando L'Associazione da ogni responsabilità al riguardo. Dichiaro altresì di conoscere le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e di attenermi scrupolosamente ad esse.

Il sottoscritto a norma del d.lgs. 196/03, autorizza codesta Associazione alla conservazione, memorizzazione e utilizzazione dei dati personali sopra riportati.

Data _____

Firma _____

LA RACCOLTA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Terminata la fase puramente burocratica della costituzione dell'associazione iniziano le procedure della sua normale amministrazione. Fra le principali, prime operazioni che l'associazione svolge è la raccolta delle quote – o contributi - associative che avviene con rilascio di regolare quietanza. Quest'ultima non è esentata dal pagamento dell'imposta di bollo e tale obbligo è valido anche per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali. Infatti l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è invece prevista per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Attualmente il bollo è di Euro 2,00 e la data non deve posteriore a quella dell'avvenuto versamento.

E' possibile acquistare degli appositi blocchetti nei negozi specializzati oppure crearli appositamente. Qui sotto ne è riportato un esempio.



GRUPPO AEROMODELLISTI VALCERESIO
Sede: Aeroclub Valceresio - Località: Arosio - Club di Varese
Ricevuto: FIAM

Ricevuta n° _____ / 2013/14

Anno sociale 2014 / Quota: € 135,00

Rilasciata al Sig. _____

Data _____

Firma o timbro _____



GRUPPO AEROMODELLISTI VALCERESIO
Sede: Aeroclub Valceresio - Località: Arosio - Club di Varese
Ricevuto: FIAM

Il _____ / 2013/14. Autografo _____

Ricevuti € 135,00 dal Sig. _____

_____ per rinnovo iscrizione al Gruppo

Aeromodellisti Valceresio anno sociale 2014.

Il Presidente G.A.V.
Gian Luigi GIANNONI

Spesso al momento della prima iscrizione sono previste delle quote di ingresso una-tantum che sono tuttavia non entrate istituzionali ma vere e proprie entrate commerciali e in quanto tali vanno dichiarate nel Modello Unico ENC. Conviene quindi fare una riflessione sulla convenienza di tale adozione.

CONTRATTI

I contratti che un'associazione stipula nello svolgere la propria attività sono di diversa natura, il più comune è quello di affitto del terreno del campo di volo.

In questo caso il locatario è sempre e solo l'associazione stessa e non, ad esempio, il presidente. Anche questo contratto richiede la forma scritta e registrata. Sui siti internet è facile trovare degli appositi FAC-SIMILE.

Anche gli eventuali contratti di assicurazione necessitano che la contraente sia unicamente l'associazione ed è bene che oltre a fornire copertura ai soci fornisca anche la cosiddetta copertura sulla responsabilità oggettiva in capo al presidente e ai consiglieri dell'associazione. L'argomento è comunque molto vasto, ostico e problematico; pertanto è meglio affidarsi per la sua stesura a capaci e sperimentati esperti del settore.

REDAZIONE DEL BILANCIO

Gli amministratori, Presidente e Consiglio Direttivo redigono ogni anno, spesso presentati nella stessa occasione, un bilancio preventivo ed uno preventivo.

Questi bilanci, studiati ed approvati dal consiglio direttivo vengono portati all'assemblea dei soci, con punti dedicati nell'ordine del giorno, affinché vengano approvati dai soci. Al documento strettamente contabile se accompagna una breve relazione descrittiva dell'utilizzo della disponibilità economica dell'associazione dell'anno in esame.

Il bilancio viene usualmente redatto sotto forma di rendiconto in modo risultare trasparente, chiaro e fedele alle scritture contabili contenuto nel registro delle entrate. Ai Soci è consentito prenderne visione, esaminare e chiedere delucidazioni, anche di titoli giustificativi di spesa.

Eccone un esempio:

BILANCIO PREVENTIVO ANNO SOCIALE 2014

Entrate

Quote sociali	€. 7.000,00
Contributi Ae.C.Varese	€. 300,00
Contributi Comune di Arcisate	€. 150,00
Quote iscrizione Idromeeting	€. 100,00

TOTALE ENTRATE €.**7.550,00**

Uscite

Manutenzione campo volo	€. 1.400,00
Sfalcio erba pista	€. 1.600,00

Iscrizioni Ae.C.Varese	€.	800,00
Iscrizioni Federazione	€.	1.000,00
Assicurazioni	€.	1.300,00
Notiziari	€.	50,00
Attività didattiche	€.	100,00
Organizzazione/partecipazione gare	€.	1.000,00
Segreteria	€.	300,00
TOTALE USCITE	€.	7.550,00
<u>BILANCIO A PAREGGIO</u>	<u>€.</u>	<u>0,00</u>

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO SOCIALE 2013

ENTRATE

TOTALE QUOTE SOCIALI	€	7.080,00
CONTRIBUTI AE.C.VARESE	€	300,00
CONTRIBUTI COMUNE DI ARCISATE	€	150,00
ISCRIZIONI IDROMEETING	€	90,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€	7.620,00

USCITE

DONI PROPRIETARI CAMPO VOLO	€	160,00
AFFITTI CAMPO VOLO	€	1.200,00
ASSICURAZIONI CON REGOLAZIONI	€	1.261,80
ABBONAMENTO INTERNET SITO	€	72,00
ISCRIZIONE AE.C.VARESE	€	800,00
ISCRIZIONE FIAM	€	1.000,00
IDROMEETING INTERNAZIONALE	€	22,00
CASTAGNATA	€	174,65
MANUTENZIONE CAMPO VOLO CREMONESI	€	1.600,00
INVIO NOTIZIARI	€	50,00
CARTUCCE STAMPANTE	€	63,45
SPESE FORFETTARIE SEGRETERIA	€	200,00
AVANZO DESTINATO AD ANTICIPO		
AFFITTO CAMPO V. 2014	€	1,016,10
TOTALE COMPLESSIVO USCITE	€	7.620,00
<u>TOTALE A SALDO</u>	<u>€</u>	<u>0,00</u>

Come si evince dagli esempi la forma è quella tipica del rendiconto con entrate ed uscite di facile e trasparente visione per i soci.

LE ATTIVITÀ CONSIDERATE “NON COMMERCIALI”

Le associazioni sportive dilettantistiche si possono considerare “non commerciali”, con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del TUIR) rispetto a quelle indicate nel capitolo 2.

Tra queste:

Ad esempio, non si considera mai “commerciale” l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali.

In ogni caso, si considera di natura commerciale l’attività resa dietro corrispettivi specifici.

E’ prevista una deroga a tale principio in base alla quale non vengono considerate di natura commerciale e quindi non sono tassabili) le operazioni svolte in conformità allo statuto e in attuazione del fine istituzionale dell’ente, anche se comportano prestazioni dietro corrispettivi specifici.

A prescindere dal rispetto delle citate clausole, **le quote o contributi associativi incassati non concorrono a formare il reddito dell’ente.**

Inoltre, con un’ulteriore deroga il legislatore ha previsto che **la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se le stesse vengono cedute, prevalentemente, agli associati.**

Anche i **contributi da enti pubblici**, ad es. quelli concessi dal Comune, avendo già subito un prelievo del 4% alla fonte **non sono più ulteriormente tassabili**

ATTIVITA’ COMMERCIALI SOGGETTE A TASSAZIONE

Vi sono delle attività considerate comunque oggettivamente commerciali. Tra esse:

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- somministrazione di pasti;
- prestazioni di trasporto e di deposito;

- organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
- prestazioni alberghiere e di alloggio;
- prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni;
- pubblicità commerciale.

LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE INDIRETTE

L'IVA

L'Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) è il tributo che colpisce la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale.

Un'impresa determina l'imposta, generalmente, detraendo l'importo pagato sugli acquisti da quello incassato sui ricavi.

Per le associazioni sportive dilettantistiche l'Iva ammessa in detrazione è quella relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

In particolare occorre:

- _ conservare tutti i documenti di acquisto;
- _ che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all'attività d'impresa;
- _ che l'attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale;
- _ che la contabilità sia tenuta, anche in relazione all'attività istituzionale, in modo corretto e trasparente.

Il regime speciale di determinazione dell'Iva

Sono previsti **due regimi forfetari** di determinazione dell'Iva, a seconda del volume dei ricavi conseguiti:

- _ **il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991** per le associazioni che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000 euro.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano

l'imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:

– 50 per cento dell'Iva a debito sui proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali,

connesse agli scopi istituzionali;

$\text{IVA A DEBITO O A CREDITO} = \text{Iva su cessioni} - \text{Iva sugli acquisti}$

– 90 per cento dell'Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;

– 2/3 dell'Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica.

L'Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell'1 per cento e non c'è l'obbligo per l'associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell'esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo

che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei **“redditi diversi”**.

Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo).

Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un'atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all'importo

di **7.500 euro**. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta

Irpef del 23 per cento (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all'Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

_ a titolo d'imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro;

_ a titolo d'acconto, se superiore a 28.158,28.

Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono "redditi diversi".

Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto. Nel secondo caso, viceversa, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l'importo ricevuto e la ritenuta subita.

Gli sportivi che in un periodo d'imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l'ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

LE SPONSORIZZAZIONI

La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all'altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine (pubblicità).

Imposte dirette

Per l'associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito.

Queste somme, comunque, rientrano nelle disposizioni relative alla "decommercializzazione" dei proventi anche se nel limite di 51.645,69 euro e nel rispetto delle seguenti condizioni:

_ deve trattarsi di proventi percepiti nello svolgimento di attività commerciale connessa allo scopo dell'associazione;

_ l'associazione sportiva deve essere stata riconosciuta da un Ente di promozione sportiva e deve aver optato per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991;

_ non deve essere superiore a due il numero di eventi da cui derivano i proventi. Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato (vedi capitolo 2) sottoporranno a tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti, anche i proventi delle sponsorizzazioni.

Fac- simile di contratto di sponsorizzazione

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto appresso indicato:

- 1) L'Associazione Sportiva Dilettantistica XXX s'impegna le gare ufficiali nazionali e regionali di aeromodellismo, relative alla stagione sportiva 200_/200_ con la scritta sui cappellini, della seguente dicitura"
_____".
- 2) La scritta "_____" sarà di Cm. ____ e sarà apposta nella parte anteriore sopra la visiera; di cm. __ per le tute ufficiali della
- 3) Il presente contratto avrà inizio con la prima gara ufficiale indicata nel calendario sportivo ed avrà termine con l'ultima gara ufficiale relativa alla stagione sportiva 200_/0__.
- 4) Il compenso pattuito è fissato in complessive €. 10.000,00 (Euro diecimila), + iva 20% da pagarsi nel seguente modo:
alla consegna della fattura €6.000,00;
€3.000,00 a 30 gg.; €3.000,00 a 60 gg.
- 5) Si conviene espressamente che il mancato pagamento del corrispettivo come sopra indicato comporterà la risoluzione del contratto.
- 6) La Ditta _____ s'impegna a fare apporre il logo indicato al punto 2 a proprie spese presso la Ditta di sua fiducia che sarà comunicata successivamente.
- 7) Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle disposizioni del C.C.
- 8) In caso di controversie il foro competente è fissato quello di _____.

data

Iva

Anche per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere.

Per lo sponsor

Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d'impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità. L'eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso.

Se l'erogazione liberale è effettuata da una persona fisica, questi potrà portare in detrazione dall'Irpef il 19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d'imposta.

Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma.

LA RACCOLTA DEI FONDI

Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta dei fondi.

Più precisamente, i fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte.

Per fruire dell'agevolazione occorre però che l'evento nel corso del quale avviene la raccolta sia:

- _ occasionale;
- _ pubblico;
- _ concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni.

Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

1. il numero di eventi durante un periodo d'imposta non può essere superiore a due;
2. il limite massimo dei fondi raccolti nell'anno non deve superare l'importo di 51.645,69 euro.

IL MODELLO UNICO

Le associazioni sportive dilettantistiche che in un esercizio **hanno svolto attività commerciale**,devono presentare un modello unificato che include più dichiarazioni fiscali (redditi, Irap,Iva, sostituti d'imposta): il **Modello UNICO – Enti non commerciali ed equiparati**.

Il modello con le relative istruzioni per la compilazione(cui si rinvia per conoscere modalità e termini di presentazione) può essere prelevato gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Esso contiene i quadri da utilizzare per la determinazione del reddito e delle imposte dell'esercizio,per l'esposizione di versamenti e compensazioni, per le richieste di rimborsi.

IL MODELLO 770

L'obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l'associazione abbia corrisposto in un periodo d'imposta somme a titolo di:

- _ indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese;
- _ premi e compensi per l'esercizio diretto dell'attività sportiva;
- _ compensi per collaborazioni di carattere amministrativo gestionale;
- _ compensi agli amministratori;
- _ retribuzioni ai dipendenti.

In questi casi l'associazione sportiva assume la veste di sostituto d'imposta e ha l'obbligo:

- _ di rilasciare (entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate;
- _ di predisporre e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello 770.

LE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

La dichiarazione dei sostituti d'imposta è costituita da due modelli: il **Modello 770/Semplificato** e il **Modello 770/Ordinario**.

In relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno, l'associazione deve compilare e presentare uno o entrambi i modelli.

LE AGEVOLAZIONI PER CHI SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI

Il legislatore fiscale ha pensato anche ad una forma di sostegno indiretto delle associazioni che promuovono la pratica sportiva.

Ha previsto, infatti, agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d'imposta o deduzioni dal reddito, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche.

L'ATTIVITA' DIDATTICA

Uno degli scopi essenziali dell'associazione sportiva è quello di offrire un'attività didattica mirata sia alla divulgazione dello sport specifico sia a fornire ai frequentanti diplomi, certificati o attestazione che consentano loro di svolgere un'attività sportiva/agonistica.

Recentemente l'Ae.C.I. ha innovato radicalmente la normativa e la disciplina per la formazione e lo svolgimento delle scuole di aeromodellismo.

Le nuove scuole di aeromodellismo possono infatti essere istituite solo presso gli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia e si articolano in due settori distinti:

- 1) scuola teorica e pratica costruttiva;
- 2) scuola di pilotaggio Radio Comando (RC) e Volo Vincolato Circolare (VVC).

Le scuole devono disporre di

- 1) direttore della scuola (in possesso di qualifica di istruttore)
- 2) aule didattiche per le lezioni di costruzione di aeromodelli;
- 3) istruttori di teoria/pratica costruttiva;
- 4) adeguata documentazione didattica;
- 5) campi di volo;
- 6) aeromodelli scuola;
- 7) apparati radio;
- 8) istruttori di pilotaggio RC e/o VVC;
- 9) disponibilità di almeno un campo di volo, di proprietà o in concessione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni
- 10) polizza RC della scuola con massimale non inferiore a € 500.000,00 relativa a istruttori, esaminatori ed allievi.

La circolare dell'AeC.I. definisce con chiarezza anche le fasi del corso di aeromodellismo :

- **Fase A** - Corso teorico/pratico di base, con elementi di aerodinamica, materiali e equipaggiamenti per la costruzione di un aeromodello.

- **Fase B** - Corso di pilotaggio con aeromodelli VVC e RC secondo il programma stabilito dall'AeCI.

Al corso di pilotaggio si può accedere solo dopo aver superato il corso teorico/pratico. E' consentito ammettere agli esami autodidatti con "curriculum" attestante l'attività pregressa riconosciuta e certificata dal direttore della scuola.

L'attestato di aeromodellista

Al termine del corso e in seguito al superamento degli esami viene rilasciato dall'Aero Club d'Italia, mediante invio di apposita documentazione, l'attestato di aeromodellista e l'abilitazione al pilotaggio.

L'iscrizione ad un corso per il conseguimento dell'attestato di aeromodellismo è consentita solo ai soci di un'Aero Club Federato.

L'età minima per l'iscrizione ai corsi di pilotaggio è di 10 anni.

La nuova circolare prevede la validità illimitata del documento.

Rilascio della certificazione della scuola

L'Aero Club Locale, avendone i requisiti, presenta la richiesta di certificazione, inoltrando la domanda mediante apposito modulo; l'AeCI., esaminata e verificata la rispondenza della documentazione, rilascia la Certificazione della Scuola all'AeroClub richiedente.

La certificazione della scuola non ha scadenza a condizione che permangano i requisiti sopra indicati. Naturalmente ogni cambiamento (sede, strutture didattiche, istruttori ecc.) deve essere comunicato all'AeCI.

I DOCUMENTI SPORTIVI

L'associazione spesso si preoccupa di fornire ai propri soci anche tutti i documenti sportivi che essi necessitano per svolgere l'attività agonistica. Questi ultimi vengono rilasciati esclusivamente dall'Aero Club d'Italia attraverso gli Aero club locali federati. Se l'associazione si è già costituita come Aeroclub Monospecialistico non c'è alcun problema e richiederà direttamente i documenti all'Ae.C.I. , in caso contrario si hanno, principalmente, due alternative:

- L'associazione si affilia ad un altro aeroclub polispecialistico diventandone Sezione Locale Aeromodellistica e quindi richiedendo attraverso esso i documenti. Ovviamente i soci dovranno versare la quota sociale prevista per i soci aeromodellisti dell'aeroclub polispecialistico.

- L'associazione richiede alla Federazione Italiana AeroModellismo di iscrivere i soci al proprio Aeroclub di appoggio, Aero Club Aeromodellistico Milano Est e di richiedere attraverso esso i documenti.

Condizione necessaria per ottenere il rilascio della tessera FAI - necessaria per partecipare alle gare nazionali ed internazionali, effettuare prove o record, etc – è il possesso dell'attestato, in corso di validità, di aeromodellista da parte del richiedente.

Il rilascio della tessera di Giudice sportivo è subordinato alla partecipazione di appositi corsi, sempre tenuti ed organizzati sotto l'egida dell'Ae.C.I.

ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Nel caso di scioglimento di un'associazione non riconosciuta (artt. 35 e segg. ti c.c.) occorre verificare le disposizioni dello Statuto in merito alla disciplina dello scioglimento dell'associazione: normalmente gli statuti prevedono che l'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea straordinaria (presa nel rispetto dei previsti quorum per la validità della stessa), non necessariamente formalizzata per atto notarile, la quale provvede a nominare i liquidatori.

Non è viceversa richiesta la registrazione del verbale di assemblea straordinaria c/o l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro, registrazione che tuttavia appare opportuna per conferire data certa allo scioglimento dell'associazione.

Solitamente, in caso di associazioni con un numero di soci non importante, non è necessaria la nomina dei liquidatori; gli organi ordinari dell'associazione rimangono in carica in regime di prorogatio conservando il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti dell'associazione.

Costoro non potranno avviare nuove azioni, salvo quelle ritenute necessarie alla salvaguardia del patrimonio sociale, e dovranno attivarsi per la liquidazione del patrimonio sociale (cessione dei beni e riscossione dei crediti) ed il pagamento dei debiti.

Se al termine della procedura di liquidazione avanzasse un patrimonio residuo, questo dovrà essere devoluto secondo le previsioni statutarie, essendo in ogni caso esclusa ogni ipotesi di divisione fra gli associati. Pur non essendo obbligatorio è buona norma comunicare il bilancio di liquidazione agli associati.

Infine si procede alla comunicazione di chiusura del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 35 DPR 633/72.

Qualora l'associazione si fosse affiliata ad una federazione sportiva occorrerà effettuare le opportune comunicazioni alla stessa; quest'ultima comunicherà al CONI l'avvenuto scioglimento e ne chiederà la cancellazione dal registro.